



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Como. II Sezione civile, in composizione monocratica in persona della dott.ssa \_\_\_\_\_, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. \_\_\_\_\_ del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2011, promossa da

**tra**

\_\_\_\_\_ rappresentata e difesa dall'avv. F. Fabiani, presso il cui studio in Como, via G. Albertoli n. 5, eleggono domicilio come da delega a margine dell'atto di citazione,

**attori**

**contro**

**Credito Bergamasco s.p.a.**, rappresentato e difeso dall'avv. \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_ con studio in \_\_\_\_\_

**convenuto**

All'udienza di discussione del 12.12.2012 la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle seguenti

**CONCLUSIONI**

N. \_\_\_\_\_ Sent.

N. // \_\_\_\_\_ R.G.C.

N. \_\_\_\_\_ Cron.

N. \_\_\_\_\_ Rep.

OGGETTO: anatoci-

sno

Udienza di p.c:

12.12.2012

Scadenza termini 190

e.p.c.: 4.3.2013

Deposito minuta:

4.4.2013

*FC*

Fatto avviso il

**- 5 SET 2013**

Il Cancelliere

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER PARTE

ATTRICE \_\_\_\_\_ NELLA CAUSA RG \_\_\_\_\_

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Como, *contrariis reiectis*,

accogliere la domanda come proposta dalla attrice nell'atto di citazione e quindi, accertata e dichiarata l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione, della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello legale e, dal 1° gennaio 1994, a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93, dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto e per spese di chiusura periodica del conto, per l'effetto condannare la convenuta a rettificare il saldo annotando e versando in conto alla attrice la somma di € 50.309,52 come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale, con gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la presente causa e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

TRIBUNALE DI COMO

G.U. DOTT.SSA BARBARA CAO - R.G. N.

Nella causa promossa da

con l'avv. Franco Fabiani

contro

CREDITO BERGAMASCO S.P.A., con l'avv.

CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO

CREDITO BERGAMASCO S.P.A.

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Como, contrariis rejectis,  
così giudicare:

A) In via preliminare, ritenuta l'applicabilità alla fattispecie di cui è causa dell'art. 2948, n. 4, c.c., e dichiarata la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi nei rapporti dedotti in giudizio a partire dalla liquidazione del 30.6.2000, dichiarare inammissibile l'azione proposta dall'attrice per avvenuta prescrizione del suo diritto alla restituzione degli importi pagati alla Banca convenuta a qualsiasi titolo relativamente al contratto di conto corrente per cui è causa;

B) In via preliminare subordinata, dichiarata la prescrizione delle somme eventualmente dovute dalla Banca convenuta anteriormente al 18.3.2001, e dichiarata la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi nei rapporti dedotti in giudizio a partire dalla liquidazione del 30.6.2000, dichiarare inammissibile



l'azione proposta dall'attrice per avvenuta prescrizione del suo diritto alla restituzione degli importi pagati alla Banca convenuta a qualsiasi titolo relativamente al contratto di conto corrente per cui è causa;

C) Nel merito in via principale, respingere tutte le domande proposte dalla parte attrice perché inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum;

D) in via subordinata, nel caso di accoglimento delle domande avversarie, operata la conversione della capitalizzazione trimestrale in capitalizzazione semestrale in applicazione del disposto di cui all'art. 1374 c.c., dichiarata altresì prescritta ogni pretesa attorea per il periodo anteriore ai dieci anni precedenti la notificazione dell'atto di citazione cui si replica, applicare l'anatocismo semestrale e conseguentemente limitare la condanna della Banca convenuta alla restituzione della sola differenza tra gli interessi computati in base alla capitalizzazione trimestrale e quelli che sarebbero stati computati e dovuti in base ad una capitalizzazione semestrale;

E) in via ulteriormente subordinata di merito, nel caso di accoglimento delle domande avversarie, operata la conversione della capitalizzazione trimestrale in capitalizzazione annuale in applicazione del disposto di cui

all'art. 1374 c.c., dichiarata prescritta ogni pretesa  
attore per il periodo anteriore ai dieci anni precedenti la  
notificazione dell'atto di citazione cui si replica,  
applicare la capitalizzazione con cadenza annuale e  
conseguentemente limitare la condanna della Banca convenuta  
alla restituzione della sola differenza tra gli interessi  
computati in base alla capitalizzazione trimestrale e quelli  
che sarebbero stati computati e dovuti in base ad una  
capitalizzazione annuale;

*B-Ca*

F) Con il favore delle spese, diritti ed onorari di causa



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 18.3.2011 la conveniva in giudizio il Credito Bergamasco s.p.a. per sentir accertare e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione, dell'applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello legale e, dal primo gennaio 1994, a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 D.Lgs n. 385/1993, dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto, per spese di chiusura periodica del conto e per interessi usurari e, per l'effetto, fosse condannata la convenuta a rettificare il saldo annotando e versando in conto corrente all'attrice la somma di € 63.421,91 o la maggiore o minor somma risultante dall'istruttoria, oltre agli interessi dalla domanda al saldo. Con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio il Credito Bergamasco s.p.a. e, in via preliminare, ritenuta l'applicabilità dell'art. 2948 c.c., e dichiarata la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi nei rapporti dedotti in giudizio a partire dalla liquidazione del 30.06.2000, fosse dichiarata inammissibile l'azione proposta dall'attrice per avvenuta prescrizione del diritto alla restituzione degli importi pagati alla Banca convenuta a qualsiasi titolo relativamente al contratto di conto corrente per cui è causa.

In via preliminare subordinata chiedeva che fosse dichiarata la prescrizione delle somme eventualmente dovute dalla Banca convenuta anteriormente al 18.3.2001 e dichiarata la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi nei rapporti dedotti in giudizio a partire dalla liquidazione del 30.06.2000, dichiarando inammissibile l'azione proposta dall'attrice per av-

venuta prescrizione del suo diritto alla restituzione degli importi già pagati alla Banca convenuta a qualsiasi titolo relativamente al contratto di conto corrente per cui è causa.

Nel merito e in via principale chiedeva il rigetto delle domande avversarie perché inammissibili e infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum.

In via subordinata, in caso di accoglimento delle domande avversarie, operata la conversione della capitalizzazione trimestrale in capitalizzazione semestrale ex art. 1374 c.c., dichiarata prescritta ogni pretesa attorea per il periodo anteriore ai dieci anni precedenti alla notifica dell'atto di citazione, fosse limitata la condanna della parte convenuta alla restituzione della sola differenza tra gli interessi computati in base alla capitalizzazione trimestrale e quelli che sarebbero stati computati e dovuti in base alla capitalizzazione semestrale.

In via ulteriormente subordinata di merito, in caso di accoglimento delle domande avversarie, operata la conversione della capitalizzazione trimestrale in capitalizzazione annuale in applicazione del disposto di cui all'art. 1374 c.c., chiedeva che fosse dichiarata prescritta ogni pretesa dell'attore per il periodo anteriore ai dieci anni precedenti alla notifica dell'atto di citazione, con applicazione della capitalizzazione con cadenza annuale e conseguente limitazione della condanna della Banca convenuta alla restituzione della sola differenza tra gli interessi computati e dovuti in base ad una capitalizzazione annuale.

La causa, istruita con produzioni documentali e C.T.U., passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione di prescrizione svolta da parte resistente.

A questo proposito deve farsi riferimento alla recente sentenza della Suprema Corte a sez. un. n. 1 del 2.12.2010 che ha ampiamente trattato il tema e di cui pare opportuno ritrascrivere alcuni passaggi partendo da un dato fondamentale, ossia che il conto corrente oggetto del presente contenzioso è ancora aperto.

La Suprema Corte nella sentenza succitata ha spiegato che *"... se l'azione di nullità è imprescrittibile, altrettanto non è a dirsi - come chiaramente indicato dall'art. 1422 c.c. - per le conseguenti azioni restitutorie; donde, appunto, la già richiamata necessità, d'individuare il dies a quo del termine di prescrizione decennale applicabile, in casi come questi, alla condictio indebiti.*

*A tale riguardo è opportuno anzitutto ricordare come la pregressa giurisprudenza di questa corte, alla quale anche l'impugnata sentenza ha fatto riferimento, abbia già in passato avuto occasione di affermare che il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti e-*



*secutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro (Cass. 9 aprile 1984, n. 2262; e Cass. 14 maggio 2005, n. 10127).*

*A siffatto orientamento, che non tutta la dottrina ha condiviso, la banca ricorrente muove critiche che son degne di attenzione.*

*Può condividersi il rilievo secondo cui l'unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di conto corrente bancario non è, di per sé solo, elemento decisivo al fine d'individuare nella chiusura del conto il momento da cui debba decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione d'indebito che, in caso di poste non legittimamente iscritte nel conto medesimo, eventualmente spetti al correntista nei confronti della banca. Ogni qual volta un rapporto di durata implichi prestazioni in denaro ripetute e scaglionate nel tempo si pensi alla corresponsione dei canoni di locazione o d'affitto, oppure del prezzo nella somministrazione periodica di cose - l'unitarietà del rapporto contrattuale ed il fatto che esso sia destinato a protrarsi ancora per il futuro non impedisce di qualificare indebita ciascun singolo pagamento non dovuto, se ciò dipende dalla nullità del titolo giustificativo dell'esborso, sin dal momento in cui il pagamento medesimo abbia avuto luogo; quindi è sempre da quel momento che sorge dunque il diritto del solvens alla ripetizione e la relativa prescrizione inizia a decorrere.*

*Nondimeno, con specifico riguardo al contratto di apertura di credito bancario in conto corrente, la conclusione alla quale era per-*

*venuta la giurisprudenza sopra richiamata va tenuta ferma, in base alle considerazioni ed entro i limiti di cui appresso.*

*Occorre considerare che, con tutta ovvietà, perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile.*

*Senza indulgere in inutili disquisizioni sulla nozione di pagamento nel linguaggio giuridico e sulla sua assimilazione o distinzione dalla più generale nozione di adempimento, appare indubbio che il pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, debba essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens); e lo si può dire indebito - e perciò ne consegue il diritto di ripeterlo, a norma dell'art. 2033 c.c. - quando difetti di una idonea causa giustificativa.*

*Non può, pertanto, ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. Né tale conclusione muta nel caso in cui il pagamento debba dirsi indebito in conseguenza dell'accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione al quale è stato effettuato, altra essendo la domanda volta a far dichiarare la nullità di un atto, che non si prescrive affatto, altra quella volta ad ottenere la condanna alla restituzione*



di una prestazione eseguita: sicché questa corte ha già in passato chiarito che, con riferimento a quest'ultima domanda, il termine di prescrizione inizia a decorrere non dalla data della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella de pagamento stesso: Cass. 13 aprile 2005, n. 7651).

I rilievi che precedono sono sufficienti a convincere di come difficilmente possa essere condiviso il punto di vista della ricorrente, che, in casi del genere di quello in esame, vorrebbe individuare il dies a quo del decorso della prescrizione nella data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista.

L'annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nei termini sopra indicati: non vi corrisponde invero alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca. Sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.



*Occorre allora aver riguardo, più ancora che al già ricordato carattere unitario del rapporto di conto corrente, alla natura ed al funzionamento del contratto di apertura di credito bancario, che in conto corrente è regolata. Come agevolmente si evince dal disposto degli artt. 1842 e 1843 c.c., l'apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli.*

*Se, pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione.*

*Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento pa-*



rimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.

Un versamento eseguito dal cliente su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso dalla banca con l'apertura di credito non ha né lo scopo né l'effetto di soddisfare la pretesa della banca medesima di vedersi restituire le somme date a mutuo (credito che, in quel momento, non sarebbe scaduto né esigibile), bensì quello di riesperdere la misura dell'affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista. Non è, dunque, un pagamento, perché non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista; e la circostanza che, in quel momento, il saldo passivo del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin lì computati si traduce in un'indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato di interessi. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale,



*nel computo del. quale risultino compresi interessi non dovuti e, per-  
ciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del  
conto....".*

Nel caso di specie Il C.T.U. ha concluso nel senso che non so-  
no stati individuati atti solutori eseguiti da parte del correntista nel pe-  
riodo da questi sottoposto all'esame del Tribunale con la conseguen-  
za che, applicati i principi elaborati sul punto dalla Suprema Corte, che  
qui si condividono integralmente, deve ritenersi che la prescrizione  
non abbia in alcun modo iniziato a decorrere giacché il conto corrente  
non è estinto e i "pagamenti" effettuati dal correntista nel corso del  
rapporto sono qualificabili come atti meramente ripristinatori della  
provvista.

Come emerge dalla tipologia delle domande svolte in questa  
sede dalla ricorrente, proprio perché il conto corrente è ancora aperto,  
non è stata svolta nei confronti della banca una domanda di ripetizio-  
ne di indebito e, quindi, di pagamento, inammissibile in caso di man-  
cata chiusura dello stesso, bensì di accertamento della nullità  
dell'appostazione di specifiche annotazioni a debito nel conto corrente  
(per anatocismo, per spese periodiche di chiusura del conto, per  
commissione di massimo scoperto), con conseguente richiesta di retti-  
fica delle stesse, domanda viceversa ammissibile anche in costanza  
di rapporto.

Passando quindi all'esame del merito delle domande di parte  
attrice esse devono ritenersi fondate nei limiti di cui si dirà.



In particolare merita accoglimento la domanda diretta a censurare l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in mancanza oltretutto del rinvenimento di alcuna pattuizione scritta ad essa riferita.

La stessa è stata pacificamente applicata dall'istituto di credito come risulta dall'esame dell'espletata C.T.U., disposta utilizzando il criterio di calcolo "sintetico" non essendo stato possibile far ricorso al metodo di calcolo analitico per mancanza degli estratti conto completi. Tale metodo di calcolo è stato contestato dalla Banca convenuta, ma la contestazione appare pretestuosa alla luce della circostanza, attestata dal C.T.U., che tale metodo di calcolo è semmai di sfavore per il correntista e non per la banca.

E' noto, infatti, che, a partire dal 1999, la Suprema Corte si è ripetutamente espressa nel senso dell'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi.

In particolare è stato più volte ribadito che la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 cod. civ.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al cod. civ.), come esige l'art. 1283 cod. civ., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, "in mancanza di usi contrari".

L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'A.B.I., non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali, non quello di usi normativi. E ancora: "In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di Cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fonda-



te su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenere l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata". (Cass. 16.3.99, n. 2374, 30.3.1999, n. 3096, SU 21095/2004, 25.2.2005, n. 4094, 6263/2001, 8442/2002).

Ritenuta l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale, si ritiene che il saldo dei conti correnti oggetto di causa debba essere rideterminato escludendo qualsiasi capitalizzazione.

La stessa sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite, la n. 24418/2010 sopra richiamata ha, infatti, anche affermato che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.

Nel caso di specie, deve, quindi, disapplicarsi ogni forma di capitalizzazione fino all'adeguamento della banca alla delibera CICR del 9.2.2000. Tra l'altro le richieste della banca, nella presente vertenza, si arrestano al 30 giugno del 1999.



Fondata è, inoltre, la domanda attorea concernente la disapplicazione degli interessi e delle competenze non specificamente pattuiti per iscritto.

In particolare, in tema di contratti bancari, la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma terzo, cod. civ., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati. Nel caso di specie essa manca del tutto.

Alla luce dei principi che precedono la CTU ha rideterminato il saldo del conto corrente oggetto di causa tenendo conto delle sole condizioni pattuite per iscritto, con applicazione dei tassi sostitutivi laddove difettavano previsioni contrattuali.

Alla luce della ctu svolta in corso di causa la banca convenuta deve restituire all'attrice l'importo di euro 50.309,52, dovendo essere quindi rettificato il saldo del conto corrente al 30.6.1999 ad € 57.107,31 (essendovi a quella data un saldo pari a L. 13.162359, corrispondente ad € 6.797,79).

Deve, infatti, ritenersi corretto quanto esposto dal C.T.U. laddove ha escluso la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ha ricalcolato gli interessi attivi e passivi dovuti in base al tasso legale e alle previsioni di legge come da quesito, ha detratto le spese di chiusura periodica del conto e le commissioni di massimo scoperto non oggetto



di apposita pattuizione per iscritto e ha rideterminato, come sopra specificato, il saldo dei conto corrente oggetto di causa.

Quanto all'asserita applicazione di interessi usurari da parte del Credito Bergamasco il consulente l'ha esclusa. Tale domanda dovrà essere quindi respinta.

Con riferimento al c.d. decreto Mille Proroghe invocato dalla parte resistente anche in sede di memoria di replica ci si limita ad osservare quanto segue.

La disposizione contenuta nell'art. 2, comma 61, D.L. n.225 del 29.12.2010 "in ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge" è inapplicabile, al di là di ogni questione interpretativa, essendo stata dichiarata incostituzionale con sent. della Corte Cost. n. 78 del 2.4.2012,

Le spese di lite e di ctu seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta la nullità dell'avvenuta applicazione dell'anatocismo e dell'annotazione di spese periodiche di chiusura del conto e di commissioni di massimo scoperto non contrattualmente pattuite;




ridetermina quindi il saldo del conto corrente oggetto di causa al 30.6.1999 in  
€ 57.107,31;

condanna l'Istituto di credito convenuto alla rifusione delle spese di lite so-  
stenute dalla controparte che si liquidano in € 5.000 per compensi profes-  
sionali e in € 600,00 per spese, da distrarsi a favore del procuratore ex art.

93.c.p.c.

Como, 3.4.2013

Il Giudice



Depositato nella cancelleria  
del Tribunale di Como.

Oggi

- 5 SET. 2013

**IL CANCELLIERE**  
Il funzionario incaricato  
dr. Vittorio Candia